

**ASSEMBLEA DEL CIRCOLO CULTURALE 3 AGOSTO
DEL 30.08.2024**



Presso la sede del circolo culturale 3 Agosto ubicata in Corte Nova Castello 2061/A Venezia si riunisce l'assemblea dei soci sulla base della convocazione avvenuta in data 4 Novembre. Ordine del Giorno:

-votazione del nuovo Statuto del Circolo Culturale per adeguamento alla riforma del Terzo Settore e conseguente iscrizione all'apposito albo

Presiede la riunione il Presidente Michele Perini, redige il verbale il segretario Marco Del Monte.

L'assemblea ha inizio alle ore 18:30.

I soci avente diritto di voto sulla base dello Statuto che si prevede essere sostituito nel corso di questa assemblea sono in numero di 33.

Sono presenti:

Michele Perini, Marco Del Monte, Mario Mazzuccato, Alberto Vernier, Alessandro Reberschegg, , Lorenzo Rusi, Matteo Fuga, Fabrizio Fortini, Flavio Cogo,, Andrea Mazini, Luciano Livan, Simone Stefan.

Hanno presentato regolare delega di voto dichiarando

:Claudio Baldrocco, delegato Marco Del Monte, per l'approvazione del cambiamento di Statuto e l'approvazione di tutti gli articoli presentati;

Lidia Delli Castelli, delegato Marco Del Monte, per l'approvazione del cambiamento di Statuto e l'approvazione di tutti gli articoli presentati;

Kamel Hai, delegato Marco Del Monte, per l'approvazione del cambiamento di Statuto e l'approvazione di tutti gli articoli presentati;

Gianfranco Tagliapietra, delegato Marco Del Monte, per l'approvazione del cambiamento di Statuto e l'approvazione di tutti gli articoli presentati;

Guido Del Monte, delegato Marco Del Monte, per l'approvazione del cambiamento di Statuto e l'approvazione di tutti gli articoli presentati;

Ernesto Urban, delegato Marco Del Monte, per l'approvazione del cambiamento di Statuto e l'approvazione di tutti gli articoli presentati;

Luca Purisiol, delegato Marco Del Monte, per l'approvazione del cambiamento di Statuto e l'approvazione di tutti gli articoli presentati;

Alberto Cancian, delegato Michele Perini, per l'approvazione del cambiamento di Statuto e l'approvazione di tutti gli articoli presentati;

Emanuele Basso, delegato Marco Del Monte, per l'approvazione del cambiamento di Statuto e l'approvazione di tutti gli articoli presentati;

Alberto Collodel, delegato Marco Del Monte, per l'approvazione del cambiamento di Statuto e l'approvazione di tutti gli articoli presentati;

Michele Tosi, delegato Marco Del Monte, per l'approvazione del cambiamento di Statuto e l'approvazione di tutti gli articoli presentati;

Antonella Cogo, delegato Marco Del Monte, per l'approvazione del cambiamento di Statuto e l'approvazione di tutti gli articoli presentati;

Francesca Mariano, delegato Marco Del Monte, per l'approvazione del cambiamento di Statuto e l'approvazione di tutti gli articoli presentati;
Luca Casarotto, delegato Marco Del Monte, per l'approvazione del cambiamento di Statuto e l'approvazione di tutti gli articoli presentati;

Sono presenti in remoto tramite connessione google meet nella riunione inserita in agenda tramite l'account circoloculturale3agosto@gmail.com:
Nemanja Cvijanovic,

Risultano assenti: Davide Vidal, Filippo Zuriato, Annalisa Tescari, Bruno Tiozzo, Valerio Bonicelli, Ernesto Dordit

Appurato che la presenza dei soci corrisponde a oltre il 75% degli avente diritto si procede alla votazione per il cambiamento dello Statuto.

Si vota la volontà di cambiare lo Statuto vigente al fine di aderire alla riforma del Terzo con la totalità dei presenti, della volontà espressa in delega e con il voto dei soci connessi in remoto.

Si procede alla lettura e alla votazione di ogni singolo articolo.

- Articolo 1: accolto a unanimità;
- Articolo 2: accolto a unanimità;
- Articolo 3: accolto a unanimità;
- Articolo 4: accolto a unanimità;
- Articolo 5: accolto a unanimità;
- Articolo 6: accolto a unanimità;
- Articolo 7: accolto a unanimità;
- Articolo 8: accolto a unanimità;
- Articolo 9: accolto a unanimità;
- Articolo 10: accolto a unanimità;
- Articolo 11: accolto a unanimità;
- Articolo 12: accolto a unanimità;
- Articolo 13: accolto a unanimità;
- Articolo 14: accolto a unanimità;
- Articolo 15: accolto a unanimità;
- Articolo 16: accolto a unanimità;
- Articolo 17: accolto a unanimità;
- Articolo 18: accolto a unanimità;
- Articolo 19: accolto a unanimità;
- Articolo 20: accolto a unanimità;
- Articolo 21: accolto a unanimità;
- Articolo 22: accolto a unanimità;
- Articolo 23: accolto a unanimità;
- Articolo 24: accolto a unanimità;
- Articolo 25: accolto a unanimità;
- Articolo 26: accolto a unanimità;

- Articolo 27: accolto a unanimità;
- Articolo 28: accolto a unanimità;
- Articolo 29: accolto a unanimità;
- Articolo 30: accolto a unanimità;
- Articolo 31: accolto a unanimità;
- Articolo 32: accolto a unanimità;
- Articolo 33: accolto a unanimità;

Terminata la fase di votazione per ogni singolo articolo, si rende nota l'avvenuta accettazione del nuovo Statuto e l'autorizzazione a procedere alle successive azioni necessarie al passaggio al terzo settore da parte del Circolo Culturale 3 Agosto.
Si dichiara inoltre la volontà di procedere all'apertura di un conto corrente bancario a nome del circolo e di procedere a nuove elezioni delle cariche previste da Statuto.

L'assemblea a termine alle ore 19:30

il Presidente
Michele Perini

Michele Perini

il Segretario
Marco Del Monte

Marco Del Monte



Reg. II-

23 APR. 2024

al N.

436/3

Liquidati Euro

553.75

IL DIRETTORE

IL FUNZIONARIO*

Giuseppe Renter

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale



STATUTO Terzo Settore



ART. 1

(Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato:

<< CIRCOLO CULTURALE RICREATIVO 3 AGOSTO APS>>, assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo APS o la locuzione "associazione di promozione sociale" o potranno essere inseriti/e nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'associazione ha sede legale in Venezia, Castello n. 2061/a

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

(Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5

(Finalità e Attività)

L'associazione si riconosce nei valori della Resistenza e dell'antifascismo, nella Costituzione repubblicana. L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

- a) La promozione sociale e socio culturale, pratiche di mutuo soccorso per una società egualitaria, solidale, libera, pacifista ed antimilitarista, ecologica;
- b) La produzione, la promozione e la gestione anche diretta di attività sportive, ludiche, culturali, ambientali e della comunicazione;
- c) Le iniziative di aggregazione e promozione con particolare attenzione agli immigrati, ai giovani, alla terza età e alle donne;
- d) La gestione di attività anche verso terzi finalizzate al raggiungimento dello scopo sociale;
- e) Il rispetto della diversità e delle pari opportunità per tutte le donne e gli uomini, il contrasto di ogni forma e tipo di discriminazioni nonché la diffusione di una cultura fondata sul rispetto di tutti gli esseri viventi umani e non umani;
- f) La tutela dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, la lotta al precariato, alla discriminazione, ad ogni forma di sfruttamento, al caporalato e al traffico degli esseri umani, la promozione del diritto al lavoro, il sostegno e l'assistenza ai/alle

lavoratori/trici e alla genitorialità, in particolare ai/alle giovani, alle donne, agli/alle immigrati/e, ai/alle precari/e e ai pensionati/e, in armonia con le iniziative di accoglienza, assistenza, orientamento e sostegno già vive e operanti sul territorio; la promozione della cultura della salute e della sicurezza degli ambienti di lavoro e di vita

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati è:

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in organizzare eventi culturali di lettura dei quotidiani, presentazione libri, laboratori di discussione critica su libri o eventi della cronaca per sensibilizzare lo sviluppo di una coscienza civica, promozione di eventi teatrali e musicali, feste e pranzi sociali, uscite a fini culturali in città e fuori, città, mostre e performance, attività di solidarietà di fronte a eventi emergenziali a livello mondiale, nazionale e locale di diversa natura (ambientale, bellica, ecc.), attività di sensibilizzazione ai problemi della segregazione, contro la distinzione di genere, razza e cultura, sostegno volontaristico o tramite donazioni ad associazioni o enti impegnati nel soccorso e in altre finalità umanitarie, attività ludiche e ricreative per tutte le età.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Veneto.

ART. 6 (Ammissione)

Sono associati dell'associazione 3 Agosto le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Sono previste due categorie di soci:

1) soci: coloro i quali siano precedentemente stati aderenti, per quanto riguarda l'anno 2023, all'associazione culturale 3 Agosto come iscritti avente diritto di voto secondo vecchio statuto, e i nuovi iscritti all'associazione che, esprimendo la volontà di partecipare attivamente alle attività del Circolo, vengano accettati dal Direttivo in carica del Circolo stesso, acquisendo quindi diritto di partecipare all'assemblea;

2) soci simpatizzanti: coloro i quali, iscritti all'associazione in quanto tali, hanno diritto di frequentare i locali dell'associazione e partecipare alle attività delle stesse ma non hanno il diritto di partecipare all'assemblea;

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà

darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7 (Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 8 (Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9

(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10 (Gli organi sociali)

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati
- Organo di amministrazione
- Presidente
- **Organo di controllo**
- **Organo di revisione**

ART. 11 (L'assemblea)

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. E' l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12 (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13

(Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14

(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 15

(Organo di amministrazione)

L'organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è composto da numero tre a nove membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per n. 5 anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS,
- disciplina l'ammissione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'associazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

ART. 16 (Il Presidente)

Il presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 (Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18

(Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 19

(Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 60 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo di amministrazione

ART. 20

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 21

(I beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23

(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 24

(Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 26

(Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 27

(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28

(Responsabilità dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 29

(Assicurazione dell'associazione)

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 30

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 32

(Norma transitoria)

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo..
2. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.